



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 150 delib.

data 07/09/2012
SPECIAZIONE

N. prot. gen.

data

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA SIG. RA
WOJCIECHOSKA ANNA E IL COMUNE DI
BELVEDERE MARITTIMO

L'anno duemila IODICI, il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE

alle ore 17.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	— Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
2)	D'APRILE Mario	— Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
3)	SPINELLI Vincenzo	— »	<input checked="" type="checkbox"/>	
4)	CESAREO Carlo	— »		<input checked="" type="checkbox"/>
5)	CRISTOFARO Vincenzo	— »		<input checked="" type="checkbox"/>
6)	FILICETTI Giuseppe	— »	<input checked="" type="checkbox"/>	
7)	CAMPILONGO Ciriaco	— »		<input checked="" type="checkbox"/>
TOTALE			4	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DOCT. SILVIO BASTRADI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

A) La Sigr. Wojciechowska Anna, nel 2008 ha proposto ricorso in CTP di Cosenza "protocollo R.G.R. N° 4703/08" contro N° 5 avvisi di accertamento TARSU emessi dal Comune di Belvedere Marittimo (CS) per Gli anni 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 ;

B) La Sigr. Wojciechowska Anna, esercita l'attività commerciale in località Calabro nell'unità immobiliare indicata negli avvisi di accertamento dal 01 giugno 2007 come risulta da regolare contratti di locazione registrato il 18.06.2007 presso l'agenzia delle entrate uff. di Belvedere Marittimo;

C) La TARSU esatta da Versare al comune di Belvedere M. è riferita al periodo giugno 2007 - dicembre 2007 (mesi sette);

Preso atto di quanto sopra, si procede al calcolo della TARSU per mesi sette:

Anno	Importo compl. Avviso di accertamento	Importo riferito a 7 Mesi
2007	€ 469,00	€ 273,58
	Totale € 469,00	Totale X 7 mesi 273,58

CONSIDERATO CHE

- La Sigr. Wojciechowska Anna, per proporre ricorso agli avvisi di accertamento si è avvalso di professionisti abilitati e che la relativa spesa da sostenere viene determinata in € 156,00;
- La spesa di € 156,00 viene riconosciuta dal Comune di Belvedere Marittimo e detratta dall'importo complessivo di € 273,58, risultante pertanto un debito complessivo della Signor Wojciechowska relativo alla TARSU per gli anni 2005-2006-2007 pari ad € 117,58;
- La Sigr. Wojciechowska Anna, in riferimento alla situazione economica e finanziaria attuale intende versare la somma complessiva di € 117,58 in numero due rate e precisamente:

€ 58,79 al 30 settembre 2012;

€ 58,79 al 31 ottobre 2012;

CHE con nota del 06/09/2012 prot. n. 16783 è stata sottoscritta dalla sig.ra Wojciechowska Anna e dal Sindaco dell'Ente una proposta transattiva che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati e che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportati, di approvare la transazione sottoscritta tra il la signa Wojciechowska Anna e il Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo, che allegata alla presente ne forma parte integrante sostanziale;
- 2) il Comune di Belvedere M. riconosce che la tassa dovuta è di competenza del solo periodo giugno-dicembre 2007 pertanto provvede all'annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2003 -2004 - 2005-2006- e determina la tassa per il periodo giugno - dicembre 2007 in € 273,58;
- 3) il Comune di Belvedere M. riconosce una detrazione dalla tassa per spese legali e giudiziarie sostenute dalla Sigr. Wojciechowska Anna in € 160,00 pertanto, l'ammontare complessivo che deve corrispondere La Sigr. Wojciechowska Anna ammonta ad € 117,58;
- 4) Il Comune di Belvedere M. accetta la dilazione di € 117,58 a titolo di TARSU per il periodo giugno- dicembre 2007 come proposto dalla Sigr. Wojciechowska Anna.
- 5) La Sigr. Wojciechowska Anna, riconosce il debito complessivo di € 117,58 relativo agli avvisi di accertamento TARSU per gli anni - 2007 essendo da considerare annullati gli anni 2003 - 2004- 2005 - 2006 pertanto, si obbliga a versare l'intera somma nei seguenti modi:
€ 58,79 al 30 settembre 2012;
€ 58,79 al 31 ottobre 2012;

LA GIUNTA COMUNALE

Con ulteriore votazione unanime e palese;
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO <u>TRIBUTI</u>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
Data <u>07/09/2012</u>	f.to <u>ELISABETTA RUSSOMARINO</u>
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole <u>FAVOREVOLE</u>	
Data <u>07/09/2012</u>	f.to <u>RAG. EMILIA LISA</u>
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
Data <u>07/09/2012</u>	f.to <u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</u>
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
f.to <u>SILVIO BASTARDI</u>	f.to <u>ING. LIRICO GRALATA</u>

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2012 al 25/09/2012 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 1061 Reg. Pub.)

Li <u>10/09/2012</u>	P. IL SEGRETARIO COMUNALE
	f.to <u>DANIELE PONTE</u>

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 10/09/2012

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ È stata inserita nell'elenco in data 10/09/2012 Prot. N. 16915 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li <u>10/09/2012</u>	P. IL SEGRETARIO COMUNALE
	f.to <u>DANIELE PONTE</u>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li 10/09/2012





COMUNE DI BELVEDERE M.mo
Provincia di Cosenza
Via M. Mistorni, 3 – 87021 Belvedere M.mo

Fax 0985 8874109

Prot. n° 16783

Belvedere M.mo, lì 06/09/2012

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra la Sig.ra Wojciechowska Anna titolare della ditta individuale Insonnia di Wojciechowska Anna con unità locale in C.da Calabro S.S. 18 di Belvedere M.mo (P.I. 02698610785), nata a Drawsko Polonia il 05/04/1973 residente in Belvedere Marittimo C.da Calabro

E

IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) P.I.:00346830789, con sede in Via M. Mistorni 3, in persona del Sindaco Pro-tempore Ing. Enrico Granata

PREMESSO CHE

A) La Sig.ra. Wojciechowska Anna, nel 2008 ha proposto ricorso in CTP di Cosenza "protocollo R.G.R. N° 4703/08" contro N° 5 avvisi di accertamento TARSU emessi dal Comune di Belvedere Marittimo (CS) per Gli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 ;

B) La Sig.ra. Wojciechowska Anna, esercita l'attività commerciale in località Calabro nell'unità immobiliare indicata negli avvisi di accertamento dal 01 giugno 2007 come risulta da regolare contratti di locazione registrato il 18.06.2007 presso l'agenzia delle entrate uff. di Belvedere Marittimo;

C) La TARSU esatta da Versare al comune di Belvedere M. è riferita al periodo giugno 2007 – dicembre 2007 (mesi sette);

Preso atto di quanto sopra, si procede al calcolo dalla TARSU per mesi sette:

Anno	Importo compl. Avviso di accertamento	Importo riferito a 7 Mesi
2007	€ 469,00	€ 273,58
	Totale € 469,00	Totale X 7 mesi 273,58

CONSIDERATO CHE

- La Sigr. Wojciechowska Anna, per proporre ricorso agli avvisi di accertamento si è avvalso di professionisti abilitati e che la relativa spesa da sostenere viene determinata in € 156,00;
- La spesa di € 156,00 viene riconosciuta dal Comune di Belvedere Marittimo e detratta dall'importo complessivo di € 273,58, **risultante pertanto un debito complessivo della Signor Wojciechowska relativo alla TARSU per gli anni 2005-2006-2007 pari ad € 117,58;**
- La Sigr. Wojciechowska Anna, in riferimento alla situazione economica e finanziaria attuale intende versare la somma complessiva di € 117,58 in numero due rate e precisamente:
€ 58,79 al 30 settembre 2012;
€ 58,79 al 31 ottobre 2012;

Tanto premesso, il Comune di Belvedere M., come sopra costituito e rappresentato, e La Sigr. Wojciechowska Anna convengono quanto segue:

- 1) il Comune di Belvedere M. riconosce che la tassa dovuta è di competenza del solo periodo giugno-dicembre 2007 pertanto provvede all'annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2003 -2004 - 2005-2006- e determina la tassa per il periodo giugno - dicembre 2007 in € 273,58;
- 2) il Comune di Belvedere M. riconosce una detrazione dalla tassa per spese legali e giudiziarie sostenute dalla Sigr. Wojciechowska Anna in € 160,00 pertanto, l'ammontare complessivo che deve corrispondere La Sigr. Wojciechowska Anna ammonta ad € 117,58;
- 3) Il Comune di Belvedere M. accetta la dilazione di € 117,58 a titolo di TARSU per il periodo giugno- dicembre 2007 come proposto dalla Sigr. Wojciechowska Anna.
- 4) La Sigr. Wojciechowska Anna, riconosce il debito complessivo di € 117,58 relativo agli avvisi di accertamento TARSU per gli anni - 2007 essendo da considerare annullati gli anni 2003 - 2004- 2005 - 2006 pertanto, si obbliga a versare l'intera somma nei seguenti modi:

€ 58,79 al 30 settembre 2012;

€ 58,79 al 31 ottobre 2012;

La presente viene redatta in duplice copia.



Il Sindaco
Enrico Granata

Wojciechowska Anna
Wojciechowska Anna.

Dr. Ciriaco RIENTE

Dottore commercialista - revisore contabile - CTU

Via G. Fortunato, 79 87021 Belvedere M.m. (CS)

P.I. n° 02620710786 - C.F. RNTCR75P24A773K

WOJCIECHOWSKA ANNA

c.da Calabro

Belvedere Marittimo 87021

Partita I.V.A. 02698610785

PROFORMA 03-06-2011

Compensi e competenze per ricorso avverso numero 5 avvisi di accertamento TAR SU. Ricorso R.G.R. 4703/2008

Descrizione	Importi
Art. 47 - Assistenza tributaria	150,00
TOTALE ONORARI	150,00
Cassa Nazionale Previdenza 4%	6,00
Totale imponibile	156,00
I.V.A. 21%	32,76
Totale parcella	188,76
Dedotta ritenuta d'acconto 20%	30,00
NETTO A PAGARE	158,76



CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE

Le parti:

- Sig. Carbone Biagio, nato a Alfano (SA) il 12.04.1952, residente in Belvedere Marittimo (Cs) alla C.da Calabro2 - c.f. CRBBGI52D12A186T, di seguito denominata parte locatrice;
- Sig.ra Wojciechowska Anna nata in Polonia a Drawsko il 05.04.1973, residente in Belvedere Marittimo alla C.da Castromurro N° 262 - c.f. WJCNN73D45Z127B, titolare della ditta individuale Wojciechowska Anna con p.i. n° 02698610785, di seguito denominata parte conduttrice;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice, concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile sito nel comune di Belvedere Marittimo Cs alla c.DA Calabro, 12, Piano terra, identificato in catasto al Foglio n° 11 - P.lla n° 599 - metri quadrati 50 - al fine di poter svolgere attività di Bar e attività connesse con annesso bara la quale comporta contatti con il pubblico; ogni diversa destinazione è vietata pena la risoluzione del contratto.
2. La locazione avrà la durata di anni SEI a partire dall' 01/06/2007 al 01/06/2013 ai sensi dell'art. 27 della legge n° 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per motivi di cui all'art. 29 della legge n° 392/78. Per la successione nel contratto, le parti fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 37 della legge n° 392/78; per la sublocazione e cessione del contratto le parti fanno riferimento all'art. 36 della legge n° 392/78.
3. Il canone di locazione è stato determinato nella misura di (Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) annue. Dal secondo anno il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'indice dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente accertato dall'ISTAT.
4. Il canone deve essere pagato mensilmente in rate anticipate di € 500,00 da corrispondersi presso il domicilio della parte locatrice entro il 15 di ogni mese, in caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà valersi del disposto dell'art. 1453 c.c. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.
5. il pagamento del canone non potrà essere rifiutato per nessun motivo od eccezione, qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone, salvo il caso di motivi gravi (quali) impediscono il normale esercizio dell'attività da imputare alla parte locatrice.
6. La parte conduttrice dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare danni alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi di riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato salvo il normale deterioramento.
7. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte conduttrice apportasse all' immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte locatrice, salvo le cose facilmente rimovibili.
8. Qualora il conduttore dovesse decidere la cessione totale dell' azienda, il presente contratto verrà acquisito con stessi patti e condizioni dalla parte acquirente a patto che il nuovo acquirente sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici quindi che non esistano a proprio carico procedure penali previo consenso scritto della parte locatrice.
9. Sono a carico della parte conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi. Le spese per oneri accessori ai sensi dell' art. 9 della Legge 392/78 - pro - quota - ed ogni altro onere inerente l' immobile locato come la tassa dell' asporto rifiuti, quella delle acque fognarie, sono a carico della parte conduttrice ad eccezione dell'I.C.I. e delle eventuali spese di condominio che sono a carico della parte locatrice.
10. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto dalla parte locatrice; ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione e ogni altra innovazione autorizzata, resterà acquisita dalla proprietà salvo la restituzione del valore residuo alla parte conduttrice. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l' immobile per motivata ragione concordandone l'orario. In caso di messa in vendita dell' immobile la parte conduttrice si impegna e si obbliga a consentire la visita dell' immobile una volta la settimana in orario da stabilire.



11. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga ad osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, a non destinare i locali ad usi contrari da quello per il quale è stato concesso in locazione, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
12. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto da entrambe le parti.
13. Tutti gli oneri accessori sono interamente a carico della parte conduttrice e, in particolare, tutte le spese in quanto esistenti, relative alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.
14. Sono a carico della parte conduttrice l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro – se di obbligo – nella misura del 50%. In caso di recesso anticipato dalla parte conduttrice, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte conduttrice la quale richiederà alla parte locatrice il 50% delle spese sostenute.
15. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione a quanto previsto dal D.lgs 193 del 2003 "codice della privacy".
16. La parte conduttrice ha diritto di prelazione in caso di vendita e di nuova locazione dell'immobile da esercitarsi secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 392/78.

Letto approvato e sottoscritto 13/06/2004

Belvedere Marittimo li

La parte Locatrice

La parte conduttrice

le parti dichiarano di essere bene a conoscenza dopo approfondita lettura delle clausole del presente contratto che approvano espressamente e specificamente.

La parte Locatrice

La Parte conduttrice



www.AlboPratichonline.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PAOLA
Sezione Staccata di Belvedere M.mo

Reg.to il **18 GIU. 2007**
Al N. **1118** Ser. **3**
Richiesto da **Carbone**
Piero
Esatte **E 125.00**
CENTOVENTICINQUE/00
4561 BOLLO _____
8711 Sanz. R.stro _____
1041 PAB. _____
1051 TER. _____
1091 VAR. P. _____
1101 VAR. F. _____
1071 LOC. IP _____
115/LOC. PA **120.00**
1131 LOC. RIS. _____
1141 LOC. PR. _____
6491 TRAS. _____
7321 CAT. _____
9841 T. S. **5.00**
7201 INVIM _____
TOTALE **125.00**

Il Capo Area Servizi
Rossella Rogati

